

STATUTO

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

1.1. Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita, senza limiti di durata, la fondazione denominata **“FONDAZIONE VIDAS - Ente del Terzo Settore”** (senza vincoli grafici) o, in forma abbreviata, **“FONDAZIONE VIDAS - ETS”** (d'ora innanzi, la "Fondazione").

1.2. La Fondazione ha sede in Milano (MI): Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

ARTICOLO 2

SCOPO.

2.1. La Fondazione esercita in via principale, senza fini di lucro le attività di interesse generale di cui:

- alla lettera h) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale e sanitario, che declina attraverso progetti di ricerca e studio nel campo delle cure palliative, anche in collaborazione con altri enti pubblici o privati, sui temi scientifici ed etici legati alle attività di **“VOLONTARI ITALIANI PER L'ASSISTENZA AI SOFFERENTI – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”** (in breve **“VIDAS ODV”**);

- alla lettera g) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla formazione universitaria e post universitaria, che declina attraverso interventi formativi nell'ambito delle cure palliative rivolti a professionisti e volontari anche tramite idonee strutture esterne, in qualsiasi contesto o struttura, in Italia e all'estero;

- alla lettera i) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale sopra indicate;

- alla lettera u) dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, relativa alla beneficenza, sostegno a distanza e erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale e in particolare l'erogazione di mezzi necessari allo svolgimento della sua attività all'associazione **“VIDAS ODV- Volontari Italiani Domiciliari per l'Assistenza ai Sofferenti Organizzazione di Volontariato – fino a quando tale organizzazione continuerà a perseguire i suoi scopi di assistenza sociosanitaria (lett. c) art 5. CTS).**

2.2. La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto all'attività principale sopra descritta, come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. In particolare

. l'organizzazione di sistemi di ospitalità per docenti e discenti delle iniziative di formazione attuate;

- . l'organizzazione di eventi, vendite anche con aste rivolte al pubblico di beni ricevuti in donazione e/o acquisiti da produttori o fornitori pure sul libero mercato, rispettando in ogni caso condizioni di alienazione corrette e trasparenti e conformi alle normative vigenti;
- . la promozione di manifestazioni, anche sportive e/o competitive, con atleti dilettanti o professionisti, personaggi dello spettacolo, ecc.;
- . la partecipazione a gare competitive indette da Amministrazioni Pubbliche territoriali e non o da enti privati anche per accedere a eventuali finanziamenti delle attività svolte;
- . la raccolta di fondi come stabilito nell'art. 7 del Codice del Terzo Settore ed eventuali successive modificazioni.
- . ogni altra attività determinata dal Consiglio di Amministrazione.

2.3. La fondazione, per il raggiungimento del proprio scopo, promuoverà e favorirà le attività di ricerca, di studio e di promozione nel campo suindicato, concedendo sovvenzioni, premi e borse di studio, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare all'attuazione del proprio scopo; promuoverà intese con istituti, enti o associazioni italiani ed esteri attivi in campi simili o complementari.

ARTICOLO 3

VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

La Fondazione può avvalersi, ai sensi della Normativa Applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari.

ARTICOLO 4

PATRIMONIO.

4.1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa.

4.2. La Fondazione finanzia la sua attività, nel rispetto della Normativa Applicabile, mediante:

- . le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) fatte da enti o da privati e gli apporti diversi da quelli specificamente destinati ad incremento del patrimonio della Fondazione,
- . i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;
- . gli introiti conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;
- . gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- . ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificamente destinata ad incremento del suo patrimonio.

4.3. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato a favore della Fondazione non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Fondazione né in caso di morte o di estinzione del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento a favore della Fondazione.

4.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli

organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

4.5. Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare. In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli artt. 2447-bis e 588 c.c.

ARTICOLO 5

ORGANI DELLA FONDAZIONE.

Sono organi della Fondazione (gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, il "Presidente") e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Vice Presidente");
- c) l'Organo di Controllo;
- d) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione);
- e) il Comitato Scientifico (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

ARTICOLO 6

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

6.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a undici consiglieri - nel cui ambito sono compresi anche il Presidente ed il Vice Presidente - nel numero di volta in volta determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

6.2. Inizialmente il Consiglio di Amministrazione è composto dai fondatori a tale carica nominati nell'atto costitutivo, i quali rimangono in carica senza limiti di tempo, sino a decadenza, dimissioni o revoca deliberata a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione stesso per gravi motivi.

6.3. Gli amministratori cessati dalla carica sono sostituiti con delibera del Consiglio di Amministrazione; i nuovi amministratori così cooptati restano in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e sono rieleggibili.

6.4. Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 7

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

7.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto ed alla Normativa Applicabile, nonché ad effettuare l'amministrazione della Fondazione.

7.2 Al Consiglio di Amministrazione compete di:

1. nominare, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente e disporre la revoca;

2. nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Scientifico e disporre la revoca dei suoi membri;
3. nominare l'Organo di Controllo;
4. nominare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale;
5. deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
6. gestire la Fondazione in ogni suo aspetto;
7. compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto della Fondazione;
8. redigere ed approvare il bilancio d'esercizio entro il 30 aprile di ogni anno e, ove obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
9. approvare ogni regolamento la cui emanazione sia ritenuta opportuna per disciplinare l'organizzazione e l'attività della Fondazione;
10. deliberare sulle modifiche allo Statuto;
11. deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
12. decidere sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
13. controllare l'impiego dei contributi concessi alla associazione "VIDAS ODV";
14. svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'organo amministrativo della Fondazione.

ARTICOLO 8

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- 8.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dall'Organo di Controllo.
- 8.2. La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.
- 8.3. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno un giorno prima.
- 8.4. Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.
- 8.5. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
- 8.6. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

8.7 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

8.8. Per le deliberazioni di modifica dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.

8.9 Le deliberazioni aventi a oggetto l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

8.10 In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

8.11 Il verbale delle deliberazioni consiliari è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

8.12 Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

8.13. E' consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione; il Presidente, ove lo ritenga opportuno ovvero ne faccia domanda uno dei Consiglieri, ha la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che esse si tengano esclusivamente mediante tali mezzi omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento delle riunioni.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE.

9.1. Il Presidente e il Vice Presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

9.2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

9.3 In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione, che deve essere convocata dal presidente entro sessanta giorni dalla data dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di cui sopra.

9.4 Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ARTICOLO 10

ORGANO DI CONTROLLO

10.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

10.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.

10.3 I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

10.4 Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri, almeno uno dei quali deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

10.5 I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e sono rieleggibili.

10.6 Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

10.7 E' consentito l'intervento alle riunioni dell'Organo di Controllo mediante mezzi di telecomunicazione; nell'avviso di convocazione il presidente dell'Organo di Controllo ha la facoltà di stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo il luogo fisico di svolgimento della riunione.

10.8 La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione

ARTICOLO 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

11.1 Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.2 La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.3 All'Organo di Controllo ed al revisore (o società di revisione) può essere riconosciuto un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, nel rispetto tassativo delle prescrizioni di cui all'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 12

COMITATO SCIENTIFICO.

12.1. Il Comitato Scientifico può essere nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di quattro membri scelti tra persone con comprovate competenze nelle materie di interesse di Fondazione.

12.2 I membri del Consiglio di Amministrazione sono invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Scientifico. I membri del Comitato Scientifico eleggono al loro interno il presidente. I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre esercizi, scadono all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo a quello della loro nomina e sono rieleggibili.

12.3 Il Comitato Scientifico è organo consultivo del Consiglio di Amministrazione e ha il compito di stimolare le attività di ricerca, indirizzarle e collaborare alla stesura delle strategie della Fondazione. Può offrire contenuti e pareri e proporre strategie a enti che realizzano attività in linea con i fini statutari di Fondazione.

12.4 Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo presidente: si applicano, effettuati gli opportuni adattamenti, le regole dettate in materia di riunioni del Consiglio di Amministrazione

12.5 E' consentito l'intervento alle riunioni del Comitato Scientifico mediante mezzi di telecomunicazione; nell'avviso di convocazione il presidente del Comitato Scientifico ha la facoltà di stabilire che la riunione si tenga esclusivamente mediante tali mezzi omettendo il luogo fisico di svolgimento della riunione.

12.6 Dalla nomina a membro del Comitato Scientifico non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 13

ESERCIZI.

La Fondazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, i quali iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 14

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio di esercizio, del bilancio sociale e del bilancio di previsione, redatti secondo la normativa e la modulistica vigente per gli Enti del Terzo Settore.

Entro il 31 marzo di ogni anno, il progetto di bilancio relativo all'esercizio precedente, viene presentato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione che ne deve approvare i criteri ed i principi di redazione.

Tale progetto di bilancio viene trasmesso all'Organo di Controllo e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti per la redazione della Relazione sul progetto di bilancio d'esercizio, che dovrà essere depositata presso la sede della Fondazione entro 10 giorni antecedenti alla data fissata per il Consiglio che dovrà approvare il bilancio in via definitiva.

Il bilancio d'esercizio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo alla sua competenza.

Qualora particolari esigenze lo richiedano, le scadenze riportate ai commi 2 e 4 del presente articolo potranno essere posposte rispettivamente al 31 maggio e al 30 giugno, con identiche modalità e tempistiche di presentazione, revisione e approvazione, garantendo tuttavia che il bilancio di esercizio con la documentazione a corredo e il bilancio sociale venga depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il termine stabilito dalla Legge. Il bilancio sociale è redatto ai sensi dell'articolo 14 CTS, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte ed è sottoposto, prima dell'approvazione, all'esame dell'organo di controllo che lo integra con le informazioni sul monitoraggio e l'attestazione di conformità alle linee guida di redazione. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, o comunque entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, qualora particolari esigenze lo richiedano. Il bilancio sociale sarà, redatto a norma delle vigenti leggi.

ARTICOLO 15

ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO.

In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione da qualsiasi causa determinata, i beni della Fondazione saranno devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del CTS e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, all'associazione "VIDAS ODV", se tale associazione continuerà a perseguire i

suoi scopi di assistenza sociosanitaria (lett. c) art 5. CTS); in subordine, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione, ad altri enti del Terzo settore che perseguano i medesimi fini della fondazione o, in difetto, fini analoghi.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina tre liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del consiglio stesso.

CHIARA CLERICI sigillo